

Statuto
dell'associazione
e PensionClub

1. Denominazione e sede

Con il nome «PensionClub» viene costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero con sede a Berna.

2. Scopo

L'associazione rappresenta gli interessi comuni dei propri membri in questioni previdenziali e assicurative nei confronti della politica, delle autorità e di altre istituzioni. Promuove gli interessi economici e si occupa di informazione e formazione continua dei propri membri in particolare relativamente a sviluppi, opportunità e rischi in campo previdenziale e assicurativo. L'associazione è un'organizzazione di autoaiuto senza scopo di lucro ed è neutrale dal punto di vista della confessione.

La costituzione di un patrimonio proprio dell'associazione si limita all'assicurazione dell'esistenza e della continuità dell'associazione. Eventuali eccedenze di ricavi devono essere utilizzate per sostenere i membri attraverso l'offerta di servizi più convenienti possibile.

3. Adesione

I membri dell'associazione possono essere persone fisiche che riconoscono lo scopo dell'associazione e desiderano usufruire delle offerte e dei servizi dell'associazione. Per poter aderire è necessario soddisfare le condizioni seguenti:

- i membri devono essere maggiorenni;
- devono disporre di averi del secondo pilastro, averi di libero passaggio o averi di risparmio del pilastro 3a oppure possono versare per la prima volta contributi di risparmio del pilastro 3a;
- devono avere trasmesso la richiesta di adesione in modalità elettronica.

La decisione di ammissione dei membri spetta al Comitato direttivo, il quale può rifiutare una richiesta di adesione senza addurre motivazioni.

4. Estinzione dell'adesione

L'adesione si estingue con:

- a. il decesso;
- b. lo scioglimento dell'associazione;
- c. l'uscita o l'espulsione dall'associazione.

All'assemblea ordinaria dell'associazione possono essere prese decisioni sui punti all'ordine del giorno anche senza particolare preavviso.

Il Comitato direttivo può deliberare tramite la piattaforma di votazione elettronica o in forma scritta.

Al posto dell'assemblea dell'associazione con presenza fisica dei membri, il Comitato direttivo può indire un'assemblea virtuale in videoconferenza o teleconferenza. In questo caso devono essere garantiti un dibattito e una procedura di votazione ed elezione in modalità elettronica. Il dibattito può svolgersi anche prima dell'assemblea virtuale dell'associazione, ad esempio via e-mail. Nell'ambito dell'assemblea virtuale dell'associazione occorre garantire che ogni partecipante venga identificato, possa esprimere il proprio parere, ascoltare le votazioni degli altri partecipanti ed esercitare il proprio diritto di voto.

All'assemblea dell'associazione (indipendentemente dalla modalità di svolgimento) ciascun membro ha un voto a disposizione. L'assemblea dell'associazione delibera ed elegge i propri membri a maggioranza dei voti espressi. Se all'assemblea dell'associazione (con presenza fisica) non sono presenti membri oppure nessun membro partecipa all'assemblea virtuale, si intende accettata la proposta del Comitato direttivo.

Per la delibera sulla propria concessione del discarico, su un negozio giuridico o su una causa tra un membro e l'associazione, il membro interessato è escluso dal diritto di voto.

Art. 9 Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è costituito da almeno uno o più membri eletti dall'assemblea dell'associazione. Il mandato nel Comitato direttivo dura 3 anni. Il Comitato direttivo si autocostituisce. È ammessa la rielezione.

Il Comitato direttivo è in grado di deliberare nelle condizioni seguenti:

- se il Comitato direttivo è formato da 3 membri, a condizione che due terzi dei membri siano presenti, oppure
- se il Comitato direttivo è formato da meno di 3 membri, a condizione che un membro sia presente.

Se il Comitato direttivo è formato da 3 membri, prende le decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente. Se il Comitato direttivo è formato da meno di 3 membri, per deliberare è sufficiente il voto di un membro, mentre in caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio.

Se nessun membro del Comitato direttivo richiede una trattazione orale, la deliberazione può essere adottata con lettera circolare (anche e-mail). Per l'esecuzione delle delibere per via circolare si applicano analogamente i requisiti statutari ai sensi del precedente art. 9 cpv. 2.

Il Comitato direttivo viene convocato su richiesta di un membro del Comitato o su disposizione del Presidente.

Art. 10 Poteri del Comitato direttivo

- a. Determinazione, utilizzo e sorveglianza dell'ufficio di direzione;
- b. deliberazione circa il diritto di firma e rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi;
- c. conferimento dell'incarico a un ufficio di direzione esterno;
- d. approvazione dell'eventuale regolamento d'organizzazione dell'ufficio di direzione;
- e. deliberazione circa l'ammissione e l'esclusione di membri;
- f. preparazione e svolgimento delle assemblee dell'associazione incl. decisione in merito alla modalità di svolgimento (virtuale o con presenza fisica);
- g. esecuzione delle decisioni dell'assemblea dell'associazione o delega all'ufficio di direzione;
- h. deliberazione in merito a tutte le attività che, ai sensi della legge e dello statuto, non rientrano nella sfera di competenza dell'assemblea dell'associazione.

Art. 11 Ufficio di direzione

L'ufficio di direzione è responsabile dell'esecuzione delle mansioni dell'associazione nel rispetto di statuto, decisioni dell'assemblea dell'associazione ed eventuali direttive del Comitato direttivo.

Art. 12 Protezione dei dati

I dati personali vengono trattati secondo le disposizioni della Legge svizzera sulla protezione dei dati applicabile e dell'informativa sulla protezione dei dati. L'informativa sulla protezione dei dati di volta in volta in vigore può essere consultata sul sito web dell'associazione.

Art. 13 Finanziamento

Il Comitato direttivo può definire contributi ai costi per l'erogazione di servizi.

Art. 14 Disposizioni finali

Questo statuto è stato approvato in occasione dell'assemblea generale straordinaria dell'11 settembre 2024 e sostituisce la versione precedente.

11.09.24